

PROGETTO DI SCISSIONE
PARZIALE NON PROPORZIONALE

di

BIBANCA S.P.A.

a favore della società

BPER BANCA S.P.A.

Ai sensi degli artt. 2506 *bis* e 2506 *ter*, c. 5, del Codice Civile

PREMESSA

I Consigli di Amministrazione di **“Bibanca Società per azioni”** (**“Bibanca”** o **“Società Scissa”**) e di **“BPER Banca S.p.A.”** (**“BPER”** o **“Società Beneficiaria”**) hanno redatto e approvato il seguente progetto di scissione (il **“Progetto di Scissione”**) ai sensi e per gli effetti degli artt. 2506 e seguenti del Codice Civile.

BPER, società capogruppo del Gruppo Bancario BPER Banca (**“Gruppo BPER”**) al quale Bibanca appartiene, controlla la Società Scissa attraverso una partecipazione diretta pari al 78,70% circa del relativo capitale sociale e una partecipazione indiretta (tramite la società Banco di Sardegna S.p.A., anch'essa controllata da BPER) pari al 20,52% circa del capitale medesimo, mentre la restante parte del capitale sociale, pari allo 0,68% circa, è detenuta da diversi soci di minoranza (i **“Soci di Minoranza”**). Si precisa, peraltro, che BPER acquisterà, prima della stipula dell'atto di scissione, la partecipazione ad oggi detenuta da Banco di Sardegna S.p.A., arrivando così a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale di Bibanca. Inoltre, lo 0,10% circa del capitale sociale della Società Scissa risulta costituito da azioni proprie.

Bibanca ha per oggetto sociale l'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito nelle sue varie forme. In particolare, essa è focalizzata nei comparti del *consumer finance* e della monetica.

L'operazione di cui al Progetto (la **“Scissione”**) è pertanto da intendersi come operazione infragruppo i cui obiettivi sono meglio descritti nel successivo paragrafo 2.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

1.1 Società Scissa

Bibanca S.p.A., con sede in Sassari (SS), Viale Mancini 2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari n. 01583450901, Partita IVA 03830780361, capitale sociale pari ad Euro 74.458.606,80, interamente sottoscritto

e versato, rappresentato da n. 62.048.839 azioni ordinarie, ciascuna del valore di Euro 1,20.

1.2 Società Beneficiaria

BPER Banca S.p.A., con sede legale in Modena (MO), Via San Carlo 8/20, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 01153230360, Partita IVA 03830780361, capitale sociale pari ad Euro 2.105.565.689,40, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 1.416.267.184 azioni, prive di valore nominale espresso.

2. LA SCISSIONE

Il rationale strategico della Scissione in esame si innesta nell'ambito delle iniziative finalizzate alla razionalizzazione e all'efficientamento del Gruppo BPER e si propone di raggiungere un'ottimizzazione dei rapporti con i circuiti relativi all'attività di monetica, *inter alia* grazie a: **(i)** una maggiore efficienza della gestione amministrativa e contabile dei flussi; **(ii)** una centralizzazione dei prodotti *issuing* volta a garantire *saving* di risorse, a regime, in dipendenza di sinergie con la struttura di BPER; nonché **(iii)** una ancora più efficace gestione dei rapporti con gli *stakeholders* esterni e una ottimizzazione della contrattualistica. A detti obiettivi si affiancano scopi di efficientamento in termini di ricavi, nell'ottica di allineare l'organizzazione (e il relativo *pricing*) dell'attività di monetica alla *best practice* di mercato.

La Scissione comporta l'assegnazione da parte della Società Scissa alla Società Beneficiaria del proprio compendio aziendale relativo al comparto della monetica (d'ora innanzi, anche il **"Comparto Monetica"**), avente ad oggetto principalmente l'attività di monetica, *i.e.* di *issuing* di carte di credito, prepagate e *revolving*, attraverso l'offerta di prodotti collocati dalla rete distributiva delle banche del Gruppo BPER.

Essa, pertanto, si configura come scissione parziale, in quanto solo parte del patrimonio della Società Scissa sarà assegnato alla Società Beneficiaria, nonché come scissione non

proporzionale. La Scissione, infatti, tenuto conto anche della circostanza che la Società Beneficiaria sarà al momento dell'atto di scissione l'unico socio della Società Scissa diverso dai Soci di Minoranza, si realizzerà: (i) senza assegnazione di azioni della Società Beneficiaria ai Soci della Società Scissa e (ii) mediante annullamento di parte delle azioni detenute da BPER nella Società Scissa, previa eliminazione del valore nominale espresso delle azioni della Società Scissa, e conservazione invece delle azioni detenute nella Società Scissa dai Soci di Minoranza.

Trattandosi di scissione parziale, quest'ultima non determinerà la liquidazione della Società Scissa, che continuerà quindi ad esistere e la cui attività resterà pertanto focalizzata nel settore del *consumer finance*, già facente parte del *business* aziendale.

Come già indicato, è previsto che BPER, che già detiene una partecipazione pari al 78,70% circa del capitale sociale di Bibanca, acquisti la partecipazione ad oggi detenuta da Banco di Sardegna S.p.A. nella medesima Società Scissa prima della stipula dell'atto di scissione, arrivando così a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale di Bibanca. In considerazione di ciò, si prevede che la scissione sia regolata secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 2505 *bis*, c. 1, del Codice Civile, come richiamato dall'art. 2506 *ter*, c. 5, del Codice Civile.

Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dei citati artt. 2505 *bis*, c. 1, e 2506 *ter*, c. 5, del Codice Civile, in ossequio alle semplificazioni procedurali ivi richiamate, e fermo restando che sarà concesso ai Soci di Minoranza, come *infra* specificato, il diritto di far acquistare le proprie azioni dalla Società Beneficiaria per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso ai sensi dell'art. 2506 *bis*, c. 4, del Codice Civile, non saranno predisposte: (i) la situazione patrimoniale, *ex* art. 2501 *quater* del Codice Civile; (ii) la relazione dell'organo amministrativo, *ex* art. 2501 *quinqüies* del Codice Civile; e (iii) la relazione degli esperti, *ex* art. 2501 *sexies* del Codice Civile. Resta invece ferma, in virtù delle vigenti disposizioni di legge e statutarie delle Società partecipanti alla Scissione, la competenza deliberativa dell'Assemblea straordinaria dei soci della Società Scissa e della Società Beneficiaria per l'approvazione della Scissione.

3. STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA E DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

3.1 Statuto della Società Scissa

Lo statuto sociale di Bibanca verrà modificato al Titolo II, art. 5, mediante (i) l'indicazione del nuovo numero di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, che varierà in diminuzione in virtù dell'annullamento di parte delle azioni detenute da BPER come *infra* indicato, nonché (ii) la soppressione del valore nominale espresso delle azioni, funzionale all'attuazione della Scissione.

Il testo integrale dello statuto della Società Scissa, che recepisce le modifiche di cui sopra, è allegato al presente Progetto di Scissione [All. 1] per farne parte integrante e sostanziale.

3.2 Statuto della Società Beneficiaria

Non sono previste modifiche allo statuto sociale di BPER in conseguenza del perfezionamento dell'operazione di Scissione.

Fermo quanto precede, si precisa che l'ammontare del capitale sociale e il numero di azioni di cui lo stesso si compone, come indicati nello statuto sociale della Società Beneficiaria, potrebbero subire variazioni tra la data di approvazione del presente Progetto e la data di stipula dell'atto di scissione, a fronte dell'eventuale emissione di nuove azioni ordinarie di BPER in conseguenza di possibili richieste di conversione delle obbligazioni di cui al prestito obbligazionario convertibile in azioni denominato "€ 150,000,000 Convertible Additional Tier 1 Capital Notes" emesso da BPER stessa in data 25 luglio 2019.

Il testo integrale dello statuto della Società Beneficiaria è allegato al presente Progetto di Scissione [All. 2] per farne parte integrante e sostanziale, nella versione vigente alla luce di quanto sopra precisato.

4. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

4.1 Elementi patrimoniali oggetto di trasferimento

Alla Società Beneficiaria sarà assegnato il Comparto Monetica, avente ad oggetto principalmente attività di monetica, *i.e.* di *issuing* di carte di **credito**, prepagate e *revolving*, attraverso l'offerta di prodotti collocati dalla rete distributiva delle banche del Gruppo BPER.

La parte di patrimonio di Bibanca oggetto di Scissione comprende gli elementi patrimoniali, le posizioni e i rapporti giuridici più dettagliatamente descritti nel prospetto di cui all'allegato 3 [Ail. 3], che è parte integrante e sostanziale del presente Progetto di Scissione. Detti elementi patrimoniali attivi e passivi, che costituiscono il Comparto Monetica, saranno assegnati a favore di BPER nella loro consistenza al momento dell'attuazione della Scissione.

Sulla base delle risultanze contabili al 30 giugno 2024, il valore patrimoniale netto della parte di patrimonio di Bibanca trasferito a beneficio di BPER ammonta ad Euro 33.212.515.

Verranno inoltre trasferiti per effetto della Scissione alla Società Beneficiaria, anche in deroga all'art. 2506 *bis*, c. 2, del Codice Civile, tutti gli ulteriori elementi patrimoniali, le posizioni ed i rapporti giuridici, anche non rappresentati nel Progetto di Scissione e nei relativi allegati, ivi comprese licenze *et similia*, che siano funzionalmente connessi agli elementi patrimoniali scissi e trasferiti alla Società Beneficiaria, fatte salve le seguenti espresse esclusioni che non rientrano nel Comparto Monetica oggetto di scissione: (i) posizioni classificate a sofferenza riferite a rapporti derivanti da carte *revolving* e (ii) rapporti e contratti in capo a Bibanca inerenti l'attività di monetica che risulteranno estinti anteriormente alla data di efficacia della Scissione.

Sono fatte salve le variazioni, derivanti dalla dinamica aziendale, nelle componenti del Comparto Monetica da trasferire alla Società Beneficiaria.

Eventuali differenze nella consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento alla Società Beneficiaria, dovute alla normale dinamica aziendale che si dovessero determinare dalla data del 30 giugno 2024 sino alla data di efficacia della Scissione, troveranno esatta compensazione mediante regolamento di comune accordo fra le parti a favore di quella che ne avrà diritto, in modo che i patrimoni netti oggetto di Scissione rimangano immutati rispetto a quanto indicato nel presente Progetto di Scissione.

5. EFFETTI PATRIMONIALI DELLA SCISSIONE SUI PATRIMONI CONTABILI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE, RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DANARO

5.1 Effetti patrimoniali della Scissione sulla Società Scissa

Per effetto della Scissione, conseguentemente all'assegnazione alla Società Beneficiaria del Comparto Monetica e all'annullamento di talune azioni detenute da BPER nel capitale della Società Scissa, il patrimonio netto contabile di quest'ultima si ridurrà di un importo pari ad Euro 33.212.515 (comprensivo del risultato di periodo) mediante scomputo del relativo ammontare dalla posta di bilancio "Altre Riserve" di patrimonio netto.

È altresì illustrato nell'allegato 4 [All. 4] un prospetto di sintesi delle variazioni del patrimonio netto contabile della Società Scissa per effetto della Scissione. Il valore effettivo del patrimonio netto che rimarrà nella Società Scissa sarà pertanto pari ad Euro 322.027.901.

5.2 Effetti patrimoniali della Scissione sulla Società Beneficiaria

Anche alla luce del fatto che, al momento dell'atto di scissione, la Società Beneficiaria deterrà oltre il 99% del capitale sociale della Società Scissa, per effetto della Scissione, BPER non aumenterà il proprio capitale sociale, ma l'assegnazione del Comparto Monetica spiegherà i propri effetti esclusivamente sull'ammontare delle singole poste di bilancio del patrimonio netto della Società Beneficiaria, restando inteso che la somma complessiva dello stesso resterà sostanzialmente invariata.

5.3 Rapporto di assegnazione ed eventuali congruagli in danaro

Come anticipato, la Scissione, in quanto non proporzionale, si realizzerà senza assegnazione di azioni della Società Beneficiaria, ma tramite annullamento di parte delle azioni detenute da BPER nel capitale sociale della Società Scissa. Pertanto, a fronte dell'annullamento di parte delle sole azioni appartenenti a BPER, i Soci di Minoranza della Società Scissa vedranno espansa la propria partecipazione nel capitale sociale di quest'ultima.

Il rapporto di assegnazione è stato individuato dai Consigli di Amministrazione delle Società partecipanti alla Scissione – che si sono avvalse a tal fine congiuntamente dell'assistenza di un *advisor* finanziario dotato di comprovata professionalità – tenendo conto del: *(i)* valore (*fair value*) del Comparto Monetica, raffrontato con *(ii)* il valore (*fair value*) di ciascuna azione della Società Scissa ante Scissione, di modo da quantificare il numero di azioni da annullare di proprietà della Società Beneficiaria nel capitale sociale della Società Scissa.

fair value del Comparto Monetica

= n. azioni di proprietà della Società Beneficiaria da annullare

fair value di ciascuna azione della Società Scissa

Si procederà quindi all'annullamento di n. 12.604.828 azioni ordinarie della Società Scissa attualmente detenute da BPER.

A seguito della Scissione, verrà di conseguenza ridotto il numero delle azioni ordinarie emesse dalla Società Scissa, mentre il relativo capitale sociale rimarrà invariato, risultando nel frattempo eliminato il valore nominale espresso delle azioni di Bibanca a seguito dell'approvazione, da parte dell'Assemblea straordinaria della Società Scissa, delle proposte di modifiche statutarie allegate al presente Progetto. Pertanto, il capitale della Società Scissa sarà ripartito come segue:

- i. il socio BPER, già titolare di n. 48.831.264 azioni e, successivamente all'acquisto della partecipazione detenuta da Banco di Sardegna S.p.A. di n. 61.565.029 azioni, in seguito alla Scissione diverrà titolare di minimo n. 48.960.201 azioni prive di valore nominale espresso, passando da una partecipazione pari al 99,22% circa del capitale sociale di Bibanca ante scissione ad una partecipazione pari al 99,02% circa del capitale sociale della Società Scissa;
- ii. i Soci di Minoranza, già congiuntamente titolari di n. 420.944 azioni, a seguito della Scissione e in virtù dell'approvazione della citata proposta di modifica statutaria, saranno titolari di azioni prive del valore nominale espresso, passando da una partecipazione pari allo 0,68% circa del capitale sociale di Bibanca ante scissione ad una partecipazione pari allo 0,85% circa del capitale sociale della Società Scissa;
- iii. la Società Scissa, già titolare di n. 62.866 azioni proprie, continuerà a detenere il medesimo numero di azioni che, a seguito della Scissione e in virtù dell'approvazione della citata proposta di modifica statutaria, saranno prive del valore nominale espresso e passeranno dallo 0,10% circa del capitale sociale di Bibanca ante scissione allo 0,13% circa del capitale sociale della Società Scissa.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Alla luce di quanto precede, il numero di azioni detenute da BPER e dai Soci di Minoranza e le relative percentuali sul capitale sociale di Bibanca sopra indicati ai punti i. e ii., potranno essere soggetti a variazioni in dipendenza di eventuali acquisti da parte di BPER, anche derivanti dell'esercizio del diritto di vendita riconosciuto ai Soci di Minoranza di cui al paragrafo successivo.

5.4 Diritti riconosciuti ai Soci di Minoranza

In conformità con quanto previsto dagli artt. 2505 *bis*, c. 1, e 2506 *bis*, c. 4, del Codice Civile, è riconosciuto il diritto in capo ai Soci di Minoranza di fare acquistare le azioni della Società Scissa dagli stessi detenute per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso *ex art. 2437 ter* del Codice Civile (d'ora innanzi, il **"Diritto di Vendita"**).

Conseguentemente BPER, quale soggetto obbligato all'acquisto ai sensi dell'art. 2505 *bis* del Codice Civile, nonché quale soggetto facoltativamente indicato dal presente Progetto di Scissione ai sensi dell'art. 2506 *bis*, c. 4, del Codice Civile, si impegna e presta il consenso ad acquistare, pagando un corrispettivo determinato come di seguito illustrato, le azioni nel capitale sociale della Società Scissa attualmente detenute dai Soci di Minoranza che intendano esercitare il suddetto Diritto di Vendita.

La determinazione del suddetto corrispettivo da parte dell'organo amministrativo della Società Scissa sarà effettuata, in base ai criteri previsti per la liquidazione delle partecipazioni in caso di recesso, in un momento successivo rispetto all'approvazione del presente Progetto di Scissione da parte dei Consigli di Amministrazione di BPER e di Bibanca, in ogni caso in tempo utile affinché – in conformità con quanto previsto dall'art. 2437 *ter*, c. 5, del Codice Civile – i Soci possano conoscere la determinazione del corrispettivo nei quindici giorni

precedenti alla data dell'Assemblea straordinaria dei Soci che sarà convocata per approvare la Scissione e il presente Progetto.

In applicazione della disciplina sul recesso, il Diritto di Vendita potrà essere esercitato – mediante lettera raccomandata A/R, che dovrà essere spedita all'indirizzo Via San Carlo 8/20, 41121 Modena (MO), oppure mediante messaggio di posta elettronica certificata, che dovrà essere inviato all'indirizzo corporatedevelopment@pec.gruppobper.it – entro quindici giorni di calendario successivi all'iscrizione della delibera assembleare di Scissione presso il competente Registro delle Imprese, con l'indicazione delle generalità del Socio, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, del numero delle azioni per le quali il Diritto di Vendita viene esercitato.

5.5 Diritti riconosciuti ai titolari di obbligazioni convertibili

In data 25 luglio 2019, BPER ha emesso un prestito obbligazionario convertibile in azioni denominato “€ 150,000,000 Convertible Additional Tier 1 Capital Notes”.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2506 *ter*, c. 5, e 2503 *bis*, c. 2, del Codice Civile, ai possessori di obbligazioni convertibili di BPER sarà data la facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di esercitare il diritto di conversione di tali obbligazioni in azioni ordinarie di BPER.

I possessori di tali obbligazioni potranno esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo le modalità previste dal Regolamento del prestito obbligazionario convertibile, assicurando l'emissione delle azioni di BPER rivenienti dalla conversione in tempo utile per la partecipazione alle Assemblee chiamate a deliberare la Scissione.

6. AZIONI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA E DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La Scissione non comporta alcun aumento del capitale sociale della Società Beneficiaria e pertanto non saranno emesse nuove azioni, né alcuna azione in circolazione di BPER verrà assegnata ai Soci di Minoranza della Società Scissa.

Conseguentemente, non è prevista alcuna data di partecipazione agli utili, non sussistendo azioni di nuova emissione della Società Beneficiaria.

7. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE

Ai sensi dell'art. 2506 *quater* del Codice Civile, la Scissione avrà effetto a decorrere dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione presso il competente Registro delle Imprese, ovvero dalla successiva data stabilita nell'atto di scissione. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. n. 917/1986, così come risultante a seguito delle modifiche del D. Lgs. n. 344/2003.

Le operazioni relative al Comparto Monetica saranno imputate al bilancio della Società Beneficiaria a partire dalla data di efficacia giuridica della Scissione.

8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Società partecipanti alla Scissione.

9. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non esistono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle azioni, per i quali sia previsto un trattamento particolare o privilegiato, fatto salvo quanto rappresentato al precedente par. 5.5 del presente Progetto di Scissione in relazione ai possessori di obbligazioni convertibili emesse da BPER.

10. ASPETTI REGOLAMENTARI

Si segnala che la Scissione si qualifica quale operazione tra parti correlate, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di “Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati” di cui alla Circolare Banca d’Italia del 17 dicembre 2013, n. 285, del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e della *“Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nei confronti di parti correlate e di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati”* vigente. Segnatamente, per BPER la Scissione è esente dall’applicazione delle procedure previste dalla predetta *Policy* di Gruppo, in quanto attuata con una Società controllata in assenza di interessi significativi di altre parti correlate e soggetti collegati. Ciò posto, in data 2 agosto 2024 è stata fornita al Comitato Parti Correlate di BPER specifica informativa preventiva sulla Scissione, ai sensi della predetta *Policy* di Gruppo, in virtù della quale il Comitato Parti Correlate è destinatario di apposito flusso informativo preventivo per le operazioni sia di natura strategica sia comportanti l’assunzione o la cessione di partecipazioni di controllo ovvero rilevanti.

Dal punto di vista di Bibanca, la Scissione è soggetta all’applicazione delle procedure previste dalla *Policy* di Gruppo: alla luce di quanto precede, in data 5 agosto 2024 gli Amministratori Indipendenti della Società Scissa hanno rilasciato, per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole in ordine all’operazione.

Si precisa infine che la Scissione è sottoposta all’ottenimento della prevista autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea, quale Autorità di Vigilanza competente, ai sensi degli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e degli artt. 56 e 57 del D. Lgs. n. 385/1993 e delle relative disposizioni di attuazione, non potendo darsi corso all’iscrizione del Progetto di Scissione nei Registri delle Imprese competenti ove non consti detta autorizzazione.

* * *

Sono fatte salve eventuali variazioni, integrazioni e/o aggiornamenti richiesti dalle competenti Autorità nonché consentiti dalla normativa, che non incidano sui diritti dei soci o di terzi, ai sensi dell’art. 2502, c. 2, del Codice Civile.

Luogo Modena / Sassari

Data 7 agosto 2024

BPER Banca S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Fabio Cerchiai

Bibanca S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Mario Mariani

ALLEGATI

- 1) Statuto di Bibanca S.p.A. con evidenza delle modifiche conseguenti alla Scissione;
- 2) Statuto di BPER Banca S.p.A.;
- 3) Prospetti di dettaglio degli elementi patrimoniali attivi e passivi, delle posizioni e rapporti giuridici trasferiti alla Società Beneficiaria;
- 4) Prospetto del patrimonio netto della Società Scissa post Scissione.

Allegato 1

**STATUTO
Bibanca
S.p.a.**

INDICE

TIT. I DENOMINAZIONE – Sede – Durata – Oggetto sociale	pag 4
TIT. II CAPITALE SOCIALE – AZIONI	5
TIT. III ORGANI SOCIALI	6
Assemblea	6
Consiglio di Amministrazione	9
Comitato Esecutivo	15
Presidente	16
Collegio Sindacale	17
TIT. IV DIREZIONE GENERALE	18
TIT. V BILANCIO E UTILI	20
TIT. VI RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA	20
TIT. VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	21

TITOLO I

Denominazione – Sede – Durata – Oggetto sociale

ARTICOLO 1

1. Bibanca, Società per azioni, già Banca di Sassari S.p.a., risultante dal progetto di ristrutturazione predisposto dalle Casse Comunali di Credito Agrario di Pimentel e di Samatzai, con l'adesione del Banco di Sardegna S.p.A. e della Banca Popolare di Sassari soc. coop. a r.l., approvato ai sensi della Legge 30 Luglio 1990 N.218 e del D.Lgs. 20 Novembre 1990 N.356, con D.M. del 20 Gennaio 1993 N. 436063, è Banca ai sensi del D.Lgs. N. 385 del 1° settembre 1993.

ARTICOLO 2

1. La Società ha sede legale in Sassari.
2. Essa, previa le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, può operare in Italia e all'estero istituendo dipendenze e rappresentanze.

ARTICOLO 3

1. La durata della Società è fissata al 31 Dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

ARTICOLO 4

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, esercitare tutte le attività e compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale e comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.
2. La Società fa parte del Gruppo bancario "BPER Banca". In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per

l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

TITOLO II **CAPITALE SOCIALE - AZIONI**

ARTICOLO 5

1. Il capitale sociale è di euro settantaquattromilioniquattrocentocinquantottomilaseicentosei virgola ottanta (euro 74.458.606,80). Esso è ripartito in N. ~~49.444.011~~ ~~62.048.839~~ azioni ordinarie prive di del valore nominale ~~espresso di euro 1,20 ciascuna~~.
2. Le azioni, emesse in regime di dematerializzazione, sono nominative ed indivisibili; ciascuna di esse dà diritto ad un voto.
3. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria si possono creare categorie di azioni fornite di diritti diversi.

ARTICOLO 6

1. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazioni dell'Assemblea ~~Straordinaria~~, osservate le disposizioni di legge al riguardo.
2. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento stesso della sottoscrizione.

ARTICOLO 7

1. La sottoscrizione e l'acquisto di azioni della società, da chiunque effettuati, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, sono soggetti alle disposizioni del Titolo II, Capo III del decreto legislativo 1^ Settembre 1993 N. 385, ed eventuali successive modificazioni.

ARTICOLO 8

1. Il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della Società conformemente alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 9

1. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali le autorizzazioni previste dalla vigente normativa non siano state ottenute, ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può essere altresì esercitato per le azioni per le quali siano state omesse le prescritte comunicazioni.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 10

1. L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.
2. L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché sia consentita l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi nonché la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 11

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede legale (purché nel territorio nazionale) nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile.
2. Sarà tuttavia valida l'Assemblea, anche non convocata come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

ARTICOLO 12

1. Possono partecipare all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione effettuata alla Società, in conformità

alla normativa vigente, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.

2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare, nel rispetto della normativa vigente, mediante delega conferita per iscritto e con firma autenticata da dirigenti o quadri direttivi della Società, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai; i relativi documenti sono conservati dalla Società. Le persone giuridiche sono rappresentate dal loro rappresentante legale o da un suo delegato.

ARTICOLO 13

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero - in caso di suo impedimento o assenza - da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 29, ovvero - in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo - da persona designata a maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza, altra persona designata, anche fra i non soci, come indicato nel comma precedente. Nei casi di cui all'art.2375 secondo comma, cod. civ. ed in ogni altro caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio designato dal Presidente, che funge da Segretario dell'Assemblea.
3. L'Assemblea nomina, ove lo ritenga, due scrutatori anche tra i non soci.

ARTICOLO 14

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa:
 - approva il bilancio;
 - nomina e revoca gli Amministratori. Nomina il Presidente e gli altri componenti del Collegio Sindacale, effettivi e supplenti;
 - su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e, sussistendone i presupposti, revoca l'incarico;
 - determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni

regolamentari in materia, il compenso annuo da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19, comma 1;

- determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
 - approva, in conformità alle disposizioni di Vigilanza, il documento predisposto dalla Capogruppo sulle politiche di remunerazione a favore dei componenti gli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo nonché del restante personale;
 - approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
 - approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
 - delibera su tutti gli altri oggetti ad essa riservati dalla legge alla sua competenza.
2. L'Assemblea Straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 15

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, si applicano le disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 16

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, si applicano le disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 17

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario oppure dal notaio quando sia richiesto il ministero dello stesso.

ARTICOLO 18

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea, composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri.
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e da uno a due Vice Presidenti.
3. Tutti gli Amministratori debbono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti, comprese quelle emanate dalle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Non possono essere nominati amministratori coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti.
Almeno due degli Amministratori ovvero tre se il Consiglio sia composto da più di sette componenti debbono possedere i requisiti di indipendenza come stabiliti dall'art. 2399, comma primo, lettere b) e c), cod. civ. e dalle disposizioni regolamentari e di Vigilanza applicabili. Il Consiglio di Amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata l'idoneità dei rapporti intrattenuti dagli amministratori a comprometterne l'indipendenza. Il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possederli.
4. Il Presidente, il Vicepresidente e gli Amministratori durano in carica tre esercizi; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
5. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene come segue. L'Assemblea, determinato preliminarmente il numero dei componenti il Consiglio, vota a maggioranza relativa sulle candidature proposte dai soci. Le candidature devono, a pena di inammissibilità, essere corredate:
 - a) Da una informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
 - b) Dalla dichiarazione dei candidati circa l'accettazione della

candidatura, circa l'assenza di cause di ineleggibilità, circa l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica, nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal comma terzo.

Le candidature vengono poste in votazione singolarmente. In caso di parità di voti, si intende eletto il più giovane di età. Il Presidente dell'Assemblea, svoltasi la votazione e verificato, sulla base delle dichiarazioni dei candidati, che vi sia, tra quelli che in funzione dei voti ottenuti risulterebbero nominati, un numero di indipendenti almeno pari a quello minimo richiesto dal comma terzo, proclama gli Amministratori eletti. Qualora non vi sia, tra i candidati che in funzione dei voti ottenuti risulterebbero nominati, un numero di indipendenti almeno pari a quello minimo richiesto dal comma terzo, l'Assemblea nomina, in sostituzione di quelli che hanno ottenuto il minor numero di voti e che non risultano indipendenti, altri candidati in possesso dei requisiti di indipendenza; in tal caso gli azionisti hanno facoltà di proporre all'Assemblea nuove candidature.

6. Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio valgono le disposizioni di legge, integrate da quanto di seguito disposto. Fermo restando quanto previsto dalla legge per il caso in cui venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, può decidere di non procedere alla loro sostituzione qualora il numero di quelli rimasti in carica non sia inferiore al numero minimo fissato nello Statuto. In tal caso, la successiva Assemblea, qualora non provveda alla sostituzione degli Amministratori mancanti, ridetermina il numero dei componenti del Consiglio.

In ogni caso, qualora occorra sostituire un Amministratore indipendente e non permanga nel Consiglio di Amministrazione il numero minimo di Amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del comma terzo, è necessario che il sostituto sia in possesso di tali requisiti.

ARTICOLO 19

1. Agli Amministratori spetta un compenso oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.
2. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 20

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri più ampi per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, segnatamente, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge o in forza del presente Statuto, riservate all'Assemblea.
2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, è competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:
 - a) determinare gli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo, approvare le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, nonché quanto assegnato alla competenza dell'Organo con funzione di supervisione strategica dalle Autorità e dalle Istituzioni di Vigilanza competenti;
 - b) approvare e modificare regolamenti interni;
 - c) nominare il Presidente e il /i Vice Presidente/i del Consiglio di Amministrazione, nominare e revocare il Direttore Generale, nonché il Vicedirettore Generale, i Direttori Centrali e i Dirigenti definendone le competenze e il trattamento economico; nominare e revocare i responsabili delle funzioni interne, ove ciò sia attribuito alla competenza dell'Organo con funzione di supervisione strategica dalle Autorità e dalle Istituzioni di Vigilanza competenti;
 - d) assumere o cedere partecipazioni, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361 c.c.;
 - e) deliberare sull'apertura, chiusura e trasferimento di dipendenze e uffici della Società;
 - f) deliberare sulle sanzioni disciplinari previste dai contratti vigenti da applicare ai dirigenti;
 - g) deliberare - fermo quanto previsto negli artt. 26 co.2 e 28 co.2 - sulla designazione e nomina di amministratori e sindaci di enti di ogni tipo in ordine ai quali la Società sia chiamata a provvedere;

- h) deliberare in materia di costruzione, acquisto, vendita e permuta di immobili;
- i) deliberare sui contratti che regolano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale della Società;
- l) deliberare la fusione nei casi di incorporazione di società interamente possedute e di società possedute al novanta per cento;
- m) deliberare gli adeguamenti dello Statuto sociale alle disposizioni previste da norme imperative;
- n) deliberare sulla determinazione dei budget annuali di spesa;
- o) deliberare sul progetto di bilancio e sulle proposte di riparto dell'utile di esercizio;
- p) deliberare sulle proposte di modifica statutaria;
- q) proporre all'Assemblea l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e le operazioni sul capitale sociale;
- r) deliberare sul conferimento di deleghe agli amministratori in relazione a specifiche materie;
- s) deliberare su costituzione, composizione, competenze e durata del Comitato Esecutivo, ove nominato, e di eventuali altri comitati o commissioni;
- t) deliberare sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- u) deliberare sulla assunzione di posizioni di rischio, quando superiori al decimo del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza.

Le deliberazioni assunte relativamente alle materie non delegabili per legge, alle materie di cui alle lettere d) e h) ove comportino investimenti o disinvestimenti di entità superiore al 2% del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza, nonché le deliberazioni relative alle ulteriori materie indicate nel precedente comma devono essere sottoposte alla Capogruppo per l'acquisizione della relativa approvazione.

ARTICOLO 21

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, di regola, con frequenza mensile e, comunque, ogni qualvolta lo reputi opportuno o ne sia fatta richiesta scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un terzo degli Amministratori in carica o da due membri del

Collegio Sindacale o dal Direttore Generale, e ne formula l'ordine del giorno.

2. La convocazione è fatta con avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (che può essere diverso da quello della sede legale, purché nell'ambito del territorio nazionale) e degli argomenti da trattare – con qualsiasi mezzo di telecomunicazione idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento trasmesso per raccomandata, telex o telefax, almeno tre giorni prima della riunione al recapito indicato dai destinatari (Amministratori e Sindaci effettivi).
3. In caso di urgenza, la convocazione può essere trasmessa sino al giorno precedente la data della riunione. Anche in difetto di formale convocazione sono regolarmente costituite le riunioni purché vi prendano parte tutti gli Amministratori in carica e siano presenti i Sindaci effettivi e il Direttore Generale.
4. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, che ne sottoscrivono il verbale.

ARTICOLO 22

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci; è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli Amministratori in carica.
2. Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale.

ARTICOLO 23

1. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio stesso fra i dirigenti o i quadri direttivi della Società.
2. I verbali delle riunioni del Consiglio, redatti a cura del Segretario,

devono essere firmati da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario.

3. Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente o dal Segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 24

1. Fatti salvi i casi di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in forza di legge o di Statuto, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio per il potere di proposta di ciascun Amministratore, può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo ove nominato, e al Direttore Generale, fissando i limiti della delega e i relativi obblighi informativi.
2. In materia di erogazione del credito e gestione corrente il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, può delegare poteri deliberativi anche a dirigenti, quadri direttivi e preposti alle dipendenze, singolarmente o riuniti in comitati. Le decisioni assunte dai predetti delegati in tema di erogazione del credito devono essere portate a conoscenza del Direttore Generale, che ne informa il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e le periodicità fissate da quest'ultimo.

ARTICOLO 25

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, fra i propri componenti, un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque membri.
2. Il Presidente del Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo senza diritto di voto e senza potere di proposta. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è anche Segretario del Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 26

1. Il Comitato Esecutivo, ove nominato, è investito dei poteri e delle attribuzioni ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in riferimento a qualsiasi affare od operazione che non siano riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, nonché le

deliberazioni di cui al precedente art.20 lettera g). Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta successiva.

3. Il Presidente del Comitato Esecutivo riferisce con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione in ordine all'attività svolta dal Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 27

1. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza od impedimento, dal componente più anziano di età. Il Comitato si riunisce con la periodicità stabilita dal Consiglio di Amministrazione e, comunque, ogni qualvolta il Presidente del Comitato lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta scritta, indicante gli argomenti da trattare, il Direttore Generale.
2. Le modalità di convocazione del Comitato, ove non determinate dal Consiglio di amministrazione, sono stabilite dal Comitato stesso.
3. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale e assistono i componenti del Collegio Sindacale.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, che ne sottoscrivono il verbale. I verbali delle riunioni del Comitato devono essere firmati dal Presidente o da chi lo ha sostituito e dal Segretario.
6. Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente o dal Segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 28

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa, anche regolamentare, e dalle

disposizioni delle Autorità e delle Istituzioni di Vigilanza competenti, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.

2. In caso di urgenza e qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, il Presidente può assumere, su proposta vincolante del Direttore Generale, deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione non riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, nonché le deliberazioni di cui all'art.20 lettera g), portando a conoscenza del Consiglio stesso, alla sua prima adunanza, le determinazioni assunte.

ARTICOLO 29

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vicepresidente. Qualora siano nominati due Vice Presidenti, ne adempie le funzioni il più anziano di età. Nell'ulteriore ipotesi di assenza anche del/i Vicepresidente/i, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età, salvo diversa designazione del Consiglio.
2. La sottoscrizione del Vicepresidente o di uno dei due Vice Presidenti o del Consigliere anziano fanno prova dell'assenza o dell'impedimento, rispettivamente, del Presidente e del/i Vicepresidente/i.

ARTICOLO 30

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi, nominato e funzionante ai sensi di legge. Sono inoltre nominati due Sindaci supplenti. Esso dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
2. I Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Non possono essere nominati alla carica coloro che versino nelle situazioni di

ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa anche regolamentare, e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti.

3. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Società, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, accerta l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli, segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e irregolarità eventualmente riscontrate, chiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'attuazione e l'efficacia; esercita i poteri ed adempie a tutte le altre funzioni ad esso demandate dalla legge, e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti.
4. Il Collegio Sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
5. È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO IV DIREZIONE GENERALE

ARTICOLO 31

1. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Il Direttore Generale è il capo del Personale, sovrintende alle strutture organizzative e al funzionamento della Società, esegue

le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deleghe conferitegli. Partecipa, con funzioni consultive e propositive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Comitato Esecutivo ove nominato ed assiste a quelle dell'Assemblea.

3. In particolare, il Direttore Generale:

- a. provvede all'organizzazione dei servizi e uffici della Società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b. può ordinare ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e dipendenze della Società;
- c. provvede all'attività istruttoria nella materia dell'erogazione del credito, proponendo al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo, secondo le rispettive competenze, l'assunzione delle relative decisioni;
- d. provvede all'istruttoria di tutti gli altri atti e affari;
- e. firma la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti relativi alle funzioni a lui attribuite dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione; tale potere può essere delegato dal Direttore Generale, anche in via continuativa, a dipendenti della Società;
- f. consente la cancellazione delle ipoteche o le surrogazioni a favore di terzi, nonché le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e dei privilegi, la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari, dopo che abbia accertato che il credito sia integralmente estinto;
- g. in caso di urgenza, provvede alla richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari alla tutela delle ragioni della Società, con facoltà di nominare i relativi difensori e procuratori alle liti.

4. Al Direttore Generale competono, oltre i suddetti poteri, entro determinati limiti di importo fissati dal Consiglio di Amministrazione, poteri decisionali in materia di concessione di fidi e di gestione corrente.

ARTICOLO 32

5. Il Direttore Generale può essere coadiuvato da un Vicedirettore Generale, se nominato.
6. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni sono esercitate dal Vicedirettore Generale, se nominato, ovvero dal Dirigente di grado più elevato e in caso di parità di grado, da quello più anziano di età.
3. La firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questo.

TITOLO V BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 33

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per la formazione del bilancio si seguono le disposizioni di legge.
2. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così distribuiti:
 - a) al fondo di riserva legale, in misura pari al 5 per cento, sino a che il fondo non abbia raggiunto 1/5 del Capitale Sociale;
 - b) ad un apposito fondo di riserva straordinaria in misura non inferiore al 15 per cento degli utili, e nella misura del 20 per cento dal momento in cui la riserva legale ha raggiunto 1/5 del Capitale Sociale.

La restante parte degli utili netti potrà essere destinata, con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, cumulativamente o alternativamente:

 - a) alla formazione ed all'incremento di altri fondi di riserva;
 - b) alla distribuzione fra tutte le azioni.
3. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità sono prescritti a favore della Società in aumento al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO VI RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA

ARTICOLO 34

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale con tutti i poteri relativi, compresi quelli occorrenti per agire in ogni sede giurisdizionale, ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti con mandato anche generale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano a chi ne fa le veci ai sensi del precedente art.29.
2. Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale, per le attività delegategli dal Consiglio di Amministrazione, e per quelle ad esso attribuite dal presente Statuto. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, la rappresentanza e la firma, sempre nei limiti suddetti, spettano a chi ne fa le veci ai sensi del precedente art.32.
3. Nei limiti delle rispettive attribuzioni, il Presidente ed il Direttore Generale hanno facoltà di conferire procure speciali a persone anche estranee alla Banca per singole operazioni o affari.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 35

1. Il recesso dei soci dalla Società è disciplinato dalla legge. Esso non può aver luogo per i soci assenti, dissenzienti o astenutisi in sede di approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
2. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, spetta all'Assemblea di stabilire le modalità della liquidazione.
3. L'Assemblea nomina anche uno o più liquidatori e ne determina i compiti e l'emolumento.

ARTICOLO 36

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia al codice civile ed alle leggi speciali in materia.

Sede Legale : Sassari , Viale Mancini 2
Capitale sociale Euro 74.458.606,80 interamente
versato Registro Imprese di Sassari N.
01583450901
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Sassari N. 103585
Codice Fiscale 01583450901
Partita Iva 03830780361
Iscritta Albo delle Banche n. 5199 – ABI 05676.2
Gruppo Bancario BPER Banca S.p.a. – 5387.6
Aderente al F.I.T.D. e al F.N.G.
Società soggetta ad attività di direzione e
coordinamento di BPER Banca S.p.a.



STATUTO SOCIALE

Statuto aggiornato con le modifiche al capitale sociale conseguenti alla parziale conversione volontaria, eseguita alla data del 31 luglio 2024, del prestito obbligazionario convertibile "*€ 150,000,000 Convertible Additional Tier 1 Capital Notes*".

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 – Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361 – Capitale sociale Euro 2.105.565.889,40 - Codice ABI 5387.6 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 - Telefono 059.2021111 - Telefax 059.2022033 - e-mail: servizio.clienti@bper.it - PEC: bper@pec.gruppobper.it - bper.it - istituzionale.bper.it

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

1. La Società è denominata BPER Banca S.p.A., in forma abbreviata "BPER Banca". Nell'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi le parole che compongono la denominazione possono essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o da società nella stessa incorporate.
2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate.
2. La Società accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo.
3. La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario "BPER Banca S.p.A.", in forma abbreviata "Gruppo BPER Banca", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Articolo 3

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Articolo 4

1. La Società ha la sede legale in Modena. Previa le autorizzazioni prescritte, può istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

CAPITALE, SOCI ED AZIONI

Articolo 5

1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 2.105.565.689,40 ed è rappresentato da 1.416.267.184 azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale.
2. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.
3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società ha la facoltà, con delibera dell'Assemblea straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto, e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.
4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
5. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 luglio 2019, in forza della delega ad esso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice

Civile, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo di nominali Euro 150.000.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, ad un prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi Euro 180.000.000, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 150.000.000, comprensivo di sovrapprezzo di Euro 42.857.142, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario Additional Tier 1 mediante emissione di massime n.35.714.286 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione. In data 19 aprile 2024, l'Assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di integrare, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, l'aumento del capitale sociale già deliberato dal Consiglio medesimo in data 11 luglio 2019, mediante l'emissione, in una o più volte, entro la data di scadenza del periodo di conversione prevista dal Regolamento del predetto prestito obbligazionario, di ulteriori massime n. 30.000.000 di azioni ordinarie della Società a servizio esclusivo ed irrevocabile del medesimo prestito obbligazionario Additional Tier 1, in ragione dell'aggiustamento del relativo prezzo di conversione.

6. L'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, e/o dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

Articolo 6

1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

2. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza degli azionisti, si applica quanto previsto dalla normativa vigente, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza, con ripartizione dei costi in parti uguali tra la Società e gli azionisti richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa.

Articolo 7

1. Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge, con esclusione dei casi di proroga del termine della durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
2. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni vigenti.

OPERAZIONI DELLA SOCIETA'

Articolo 8

1. Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Società può direttamente e anche per il tramite di società controllate, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
2. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 9

1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze determinate dalla legge e dalle disposizioni che seguono, è demandato:
 - a) all'Assemblea dei soci;
 - b) al Consiglio di amministrazione;
 - c) al Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - d) al Comitato esecutivo;
 - e) all'Amministratore delegato;
 - f) al Collegio sindacale;
 - g) alla Direzione generale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea si tiene nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
3. L'Assemblea si tiene in unica convocazione. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire di convocare l'Assemblea in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche in terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

4. L'Assemblea può essere validamente tenuta, se l'avviso di convocazione lo prevede, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni.
5. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione, mediante avviso di convocazione, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa vigente. Essa è inoltre convocata dal Collegio sindacale, ovvero da almeno 2 (due) Sindaci, nei casi previsti dalla legge.
6. Il Consiglio di amministrazione deve, inoltre, convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci, quando ne sia fatta domanda scritta da parte di tanti soci che alla data della richiesta rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti.
7. Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i soci che rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito di copia delle comunicazioni degli intermediari autorizzati, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 11

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. L'Assemblea ordinaria:
- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una Società di revisione iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; sussistendone i presupposti, sentito il Collegio sindacale, revoca l'incarico;
 - determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale;
 - determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
 - approva le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;

- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- ha facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate previste dalle disposizioni di vigilanza vigenti, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 ma comunque non eccedente quello massimo stabilito dalle medesime disposizioni;
- approva il Regolamento assembleare;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

4. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

5. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

6. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

7. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

8. Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione può consentire l'esercizio del diritto di voto prima dell'Assemblea e/o durante il suo svolgimento, senza necessità di presenza fisica alla stessa in proprio o tramite delegato, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni.

9. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

Articolo 12

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, si applica la normativa vigente.

Articolo 13

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a sensi di Statuto, e, in mancanza, da persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

2. Salvo quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio ai sensi dell'art. 16, comma 2, funge da Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altro soggetto designato dall'Assemblea.

3. Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti 2 (due) o più scrutatori.

Articolo 14

1. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea si applica la normativa vigente, fermo quanto previsto dagli artt. 18, 19, 20, 31, 32 e 33.

Articolo 15

1. Qualora in una seduta non si esaurisca l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

2. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

Articolo 16

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, redatto dal Segretario, viene firmato dal Presidente, dal Segretario, e, se nominati, dagli scrutatori.

2. Nei casi di legge ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio, previamente designato dal Presidente stesso, che funge da Segretario dell'Assemblea.

3. Il Libro dei verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente od autenticati da notaio, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

1. Il Consiglio di amministrazione è formato da 15 (quindici) Consiglieri, eletti dall'Assemblea.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi e la presenza del numero minimo di componenti indipendenti, nel rispetto della normativa vigente.

4. Sono considerati indipendenti i Consiglieri che possiedono i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalla normativa vigente attuativa dell'art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (nel seguito, i "Requisiti di Indipendenza"). I componenti indipendenti del Consiglio di amministrazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente codice di autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana SpA. Il Consiglio di amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata la compromissione dell'indipendenza per via dei rapporti intrattenuti dai Consiglieri.

5. I componenti del Consiglio di amministrazione devono, a pena di ineleggibilità o di decadenza nel caso vengano meno successivamente, possedere i requisiti e i criteri di idoneità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa vigente con riguardo all'incarico di componente dell'organo di amministrazione di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

6. I Consiglieri, durante il corso della carica, devono dare immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione di ogni situazione che possa incidere sulla valutazione della loro idoneità a ricoprire l'incarico.

7. Ferme restando le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente:

- a) non possono far parte del Consiglio di amministrazione: (i) i dipendenti della Società, salvo che si tratti del Direttore generale, ove nominato; (ii) gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite nel proprio Gruppo bancario;
- b) la sussistenza di una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) non impedisce la candidatura alla carica di amministratore della Società, fermo restando che il candidato interessato, accettando la candidatura, assume l'obbligo di far cessare immediatamente detta causa in caso di nomina;
- c) qualora una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) sopraggiunga dopo la nomina, l'interessato deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione e, ove detta causa non venga rimossa entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ovvero entro il termine più breve previsto dalla normativa vigente, decade dalla carica.

8. Il venir meno in capo a un Consigliere dei Requisiti di Indipendenza o, qualora non previsti a pena di ineleggibilità o di decadenza, di altri requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo Statuto, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri che devono possederli.

Articolo 18

1. All'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo.

2. La presentazione di liste deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) la lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società;
- b) la lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere;
- c) la lista che contenga un numero di candidati pari a 3 (tre), deve presentare almeno 1 (un) candidato appartenente al genere meno rappresentato; la lista che contenga un numero di candidati superiore a

3 (tre) deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;

d) la lista deve presentare almeno un terzo di candidati che siano in possesso dei Requisiti di Indipendenza, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;

e) la lista deve essere depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;

f) unitamente alla lista i soci presentatori devono depositare presso la sede legale della Società ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

3. La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei Requisiti di Indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.

4. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

5. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

6. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista di candidati; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

7. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

8. Colui al quale spetta il diritto di voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.

9. Sono fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste ovvero, in generale, in ordine alla nomina degli organi sociali.

Articolo 19

1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti mediante applicazione delle seguenti procedure.

2. Qualora siano validamente presentate più liste, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2.1 a 2.8.

2.1. Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 18, comma 6, vengono prese in considerazione: (i) la lista risultata prima per numero di voti ottenuti; (ii) la lista risultata seconda per numero di voti ottenuti, purché non collegata – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, oppure, nel caso essa risulti collegata, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle non collegate; e (iii) le altre liste che abbiano, singolarmente, ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale avente diritto di voto, purché non collegate – neppure indirettamente – (aa) con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti o (bb) con i soci che hanno presentato o votato una qualsiasi delle altre liste di minoranza, ivi inclusa quella risultata seconda per numero di voti, qualora, nell'ipotesi in cui alla presente lettera (bb), il numero complessivo dei candidati assegnati a tali liste sulla base del meccanismo di cui al successivo comma 2.2 sia pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere.

2.2. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Sulla base dei quozienti così attribuiti i candidati vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente e si considerano eletti i primi 15 (quindici) candidati.

2.3. Qualora la lista risultata prima, purché contenente un numero di candidati pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere, abbia ottenuto il voto favorevole di più della metà del capitale avente diritto di voto si applica il seguente criterio di ripartizione dei seggi consiliari:

a) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia inferiore o pari al 15%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 14 (quattordici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti viene tratto 1 (uno) Consigliere;

b) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia superiore al 15% ed inferiore o pari al 25%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 13 (tredici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti vengono tratti 2 (due) Consiglieri;

c) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia superiore al 25%, dalla prima lista per numero

di voti vengono tratti 12 (dodici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti vengono tratti 3 (tre) Consiglieri.

Qualora la prima lista per numero di voti presenti un numero di candidati inferiore a quelli ad essa assegnati in base all'applicazione del meccanismo di cui al presente comma, purché pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere, risultano eletti: (i) tutti i candidati della prima lista per numero di voti; (ii) i candidati della seconda lista per numero di voti necessari per completare il Consiglio di amministrazione, secondo l'ordine progressivo di elencazione in lista. Laddove non risulti possibile completare nel modo testé descritto il Consiglio di amministrazione, presentando tanto la prima lista che la seconda lista per numero di voti un numero di candidati inferiore a quelli necessari, si procede come segue: qualora le altre liste, diverse dalla prima e dalla seconda lista per numero di voti, abbiano ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale avente diritto di voto, i Consiglieri necessari per completare il Consiglio di amministrazione vengono tratti da tali altre liste, partendo da quella più votata e con scorrimento alle liste successive una volta esauriti i candidati contenuti nella lista che precede per numero di voti. In tutti i casi in cui non risulti possibile completare il Consiglio di amministrazione ai sensi delle precedenti disposizioni, a ciò provvede l'Assemblea, come disposto dal successivo comma 2.5.

2.4. È comunque sempre nominato Consigliere il candidato elencato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle non collegate – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ottenuti.

2.5. Qualora, all'esito di quanto previsto ai commi da 2.1 a 2.4 non sia possibile completare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, i Consiglieri mancanti sono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri da eleggere, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

2.6. Qualora, stilata la graduatoria al termine della procedura di cui ai precedenti commi da 2.1 a 2.5, non risulti assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione avuto riguardo all'equilibrio tra generi e ai Requisiti di Indipendenza, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati in possesso dei requisiti carenti, tratti dalla stessa lista a cui appartiene il candidato da escludere, in base all'ordine progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. Tale meccanismo di sostituzione si applica dapprima, in sequenza, alle liste che non abbiano espresso alcun Consigliere in possesso del requisito carente, a partire da quella più votata. Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora tutte le liste abbiano espresso almeno un Consigliere in possesso del requisito carente, la sostituzione si applica, in sequenza, a tutte le liste, a partire da quella più votata. All'interno delle liste la sostituzione dei candidati da escludere ha luogo a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. I meccanismi di sostituzione non operano per i candidati tratti da liste che abbiano presentato un numero di candidati inferiore a tre.

2.7. Qualora, anche applicando i meccanismi di sostituzione all'interno delle liste indicati al comma 2.6, non risulti ancora assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione, si escludono, tra i candidati eletti sulla base di singole candidature ai sensi del comma 2.5, tanti candidati quanto necessario, sostituendo a quelli meno votati i primi candidati non eletti in possesso dei requisiti carenti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

2.8. Qualora, anche applicando i meccanismi di sostituzione indicati ai commi 2.6 e 2.7, non risulti ancora assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione, si procede ad escludere – partendo dall'ultimo posto della graduatoria – tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con candidati in possesso dei requisiti carenti, che vengono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

3. Qualora sia validamente presentata una sola lista da essa vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di elencazione, tutti i Consiglieri; laddove non sia possibile completare così il Consiglio di amministrazione, i Consiglieri mancanti sono eletti in Assemblea, sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, i Consiglieri mancanti sono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

5. Qualora, nei casi di cui ai commi 3 e 4, al termine delle votazioni non risultino eletti Consiglieri complessivamente in possesso dei requisiti necessari ad assicurare la corretta composizione del Consiglio di amministrazione avuto riguardo all'equilibrio tra generi e ai Requisiti di Indipendenza, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario sostituendo ai candidati meno votati e privi dei requisiti carenti candidati in possesso dei requisiti carenti, che vengono eletti dall'Assemblea, sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

6. Tutte le candidature proposte direttamente in Assemblea ai sensi dei commi che precedono devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art. 18 comma 2 lettera f).

7. In caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

8. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle disposizioni vigenti contenute nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nel Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Articolo 20

1. Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle seguenti disposizioni.

2. Al Consigliere cessato subentra il primo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione, indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale adempia a quanto previsto al comma 2.1 e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

2.1. Il candidato interessato, nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione, deve depositare presso la sede legale della Società una dichiarazione con la quale rinnovi l'accettazione della carica, confermi l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto, e fornisca un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Qualora il candidato interessato non vi provveda, subentra il successivo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione nella lista, e così a seguire.

2.2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo di cui ai commi 2 e 2.1, provvede il Consiglio di Amministrazione mediante cooptazione di un nuovo componente selezionato, ove possibile, secondo un principio di rappresentanza proporzionale della compagine sociale all'interno del Consiglio e assicurando in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

2.3. I componenti subentrati o cooptati ai sensi dei precedenti commi 2, 2.1 e 2.2 restano in carica fino alla successiva Assemblea. In sede di nomina del nuovo Consigliere in sostituzione di quello cessato l'Assemblea delibera sulla base di apposite candidature. Ogni candidatura deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

2.4. Qualora non venga presentata alcuna candidatura nel termine previsto al comma 2.3, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature avanzate direttamente in Assemblea, corredate

ciascuna dalla documentazione e dichiarazione indicata al comma che precede. Le candidature presentate senza l'osservanza della modalità che precede sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

2.5. L'Assemblea delibera sulla sostituzione con espressione del voto sulle singole candidature: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.

2.6. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilire la graduatoria.

3. I Consiglieri subentrati assumono - ciascuno - la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito.

4. Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio di amministrazione e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito alla sua ricostituzione. I nuovi Consiglieri così nominati resteranno in carica per la residua durata del mandato dei Consiglieri cessati.

Articolo 21

1. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e 1 (uno) o 2 (due) Vice Presidenti, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri.

2. Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità, da scegliere tra i propri componenti, tra i dirigenti della Società o tra terzi.

Articolo 22

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente. La convocazione ha luogo di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, nonché quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, oppure l'Amministratore delegato. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato anche dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede legale o altrove nel territorio italiano.

3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente ed il Segretario sono presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il caso in cui la riunione abbia luogo con utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

4. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica agli indirizzi comunicati dai Consiglieri ovvero con altra modalità idonea allo scopo almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza si può prescindere da tale termine.
5. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi.
6. Le adunanze sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Ad esse partecipa, ove nominato, il Direttore generale.

Articolo 23

1. Le votazioni del Consiglio di amministrazione sono palesi.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
3. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Articolo 24

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale da iscriversi in apposito libro e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.
2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 25

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.
2. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile, spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, nonché gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.
3. Ferme le attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa vigente, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
 - la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;
 - la definizione delle linee generali, degli indirizzi, delle politiche, dei processi, dei modelli, dei piani e dei programmi che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica;
 - le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
 - l'assunzione e la cessione di partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti;
 - l'approvazione e la modifica delle regole di funzionamento del Consiglio di amministrazione;
 - l'approvazione e la modifica dell'atto che disciplina il sistema delle fonti della normativa interna e degli altri documenti normativi interni che tale atto qualifichi come particolarmente rilevanti;
 - la nomina e la revoca del Presidente e del/dei Vice Presidente/i;
 - la nomina, nel proprio ambito, del Comitato esecutivo e degli altri Comitati di cui all'art. 28, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;

- la nomina dell'Amministratore delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoca delle deleghe conferitegli;
- la nomina e la revoca del Direttore generale e del/dei Vice Direttore/i generale/i;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica, nonché la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

4. Fermi gli obblighi previsti dall'art. 2391 del Codice Civile, gli Amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale, riferiscono al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate.

5. Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale al di fuori delle riunioni consiliari vengono effettuate per iscritto, dal Presidente della Società, al Presidente del Collegio sindacale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 26

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa vigente, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.

2. Il Vice Presidente, ovvero in caso di nomina di due Vice Presidenti, il Vice Presidente più anziano di carica, sostituisce il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di sua assenza o impedimento. A parità di anzianità di carica, la sostituzione ha luogo in ordine di età.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del/dei Vice Presidente/i, le relative funzioni sono assunte dall'Amministratore delegato ovvero, nei casi di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

COMITATO ESECUTIVO E ALTRI COMITATI CONSILIARI

Articolo 27

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Amministratori. Il Comitato è presieduto da membro designato dal Consiglio di amministrazione; ne fa parte di diritto l'Amministratore delegato. Prende parte alle adunanze del Comitato esecutivo il Direttore generale, ove nominato.

2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto e senza potere di proposta, alle adunanze del Comitato esecutivo.

3. Il Comitato esecutivo è investito della gestione della Società, con attribuzione ad esso, attraverso delega da parte del Consiglio di amministrazione, di tutti i poteri che non siano riservati dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo, fatta eccezione per quelli che quest'ultimo deleghi all'Amministratore delegato o ai componenti della Direzione generale.

4. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, di regola almeno una volta al mese. Le disposizioni dettate per il Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 22 commi 2 (luogo di riunione), 3 (modalità di svolgimento delle adunanze), 4 e 5 (convocazione), 6 (*quorum* costitutivo), nonché agli artt. 23 (deliberazioni) e 24 (processo verbale ed estratti), si applicano anche al Comitato esecutivo.

5. Il Presidente del Comitato esecutivo dà informativa sull'attività del Comitato medesimo, di norma, alla prima adunanza successiva del Consiglio di amministrazione.

6. Le funzioni di Segretario del Comitato esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di amministrazione.

Articolo 28

1. Il Consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno, Comitati specializzati nelle materie e con le funzioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

2. Il Consiglio di amministrazione può, nei limiti della normativa vigente, accorpere le funzioni di uno o più Comitati e attribuire loro competenze aggiuntive, nonché costituire al suo interno, anche con durata limitata, gli ulteriori Comitati ritenuti utili.

AMMINISTRATORE DELEGATO

Articolo 29

1. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti un Amministratore delegato.

2. In particolare l'Amministratore delegato sovrintende alla gestione aziendale, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di amministrazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura ed alle dimensioni dell'impresa ed idonei a rappresentare correttamente l'andamento della gestione; ha facoltà di proposta, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; esercita gli ulteriori poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione.

3. Nei casi d'urgenza, l'Amministratore delegato può, sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione, assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo. Le decisioni così assunte devono essere

portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione in occasione della sua prima adunanza successiva. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore delegato, tale potere può essere esercitato dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del Direttore generale, ove nominato.

4. L'Amministratore delegato riferisce al Consiglio di amministrazione, con periodicità di regola mensile, sull'andamento generale della gestione e, con periodicità trimestrale, sull'esercizio dei poteri a lui attribuiti.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 30

1. L'Assemblea elegge 5 (cinque) Sindaci, 3 (tre) effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti.
2. I Sindaci debbono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle loro funzioni.
3. Ai Sindaci si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo o nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, quale definita dall'Autorità di Vigilanza.
4. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.
5. Al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.
6. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 31

1. L'elezione dei membri del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.
2. La lista, divisa in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, deve indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere. In ciascuna sezione i candidati sono elencati con un numero progressivo. Almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco supplente riportati nelle rispettive sezioni della lista devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.
3. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contengono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione.

4. La lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore allo 0,50% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una lista; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.
5. Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci presentatori, devono, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, essere depositate presso la sede legale della Società. Esse devono essere corredate da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
6. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia con le modalità previste dalla normativa vigente; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 5, e la soglia per la presentazione prevista dal comma 4 è ridotta alla metà. Sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.
7. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.
8. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.
9. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
10. Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.
11. Ogni avente diritto al voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.

Articolo 32

1. Alla elezione del Collegio sindacale si procede come segue.

2. Qualora siano validamente presentate più liste si applicano le seguenti disposizioni.

2.1. Dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

2.2. Dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle applicabili disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

2.3. Qualora la lista seconda per numero di voti ottenuti risulti collegata, ai sensi del comma 2.2 con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, dalla lista risultata terza per numero di voti e che non risulti collegata, ai sensi del comma 2.2, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

2.4. In caso di parità di voti tra più liste, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio, all'esito della quale dalla lista che risulta prima per numero di voti, saranno tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; dalla lista che risulta seconda per numero di voti che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, saranno tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente.

2.5. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, nessuno dei Sindaci eletti risulti essere iscritto nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni, si procede ad escludere il candidato eletto, privo di detti requisiti, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto che presenti tali requisiti, indicato nella medesima lista.

2.6. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, non risulti eletto il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, si procede ad escludere il candidato eletto, appartenente al genere sovrarappresentato, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato, indicato nella medesima lista.

2.7. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, all'elezione dei Sindaci mancanti provvede l'Assemblea sulla base di candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Le sostituzioni vengono effettuate a partire dalla lista più votata e, all'interno delle sezioni delle liste, dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

3. Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Sindaci. In tal caso è eletto Presidente del Collegio sindacale il primo candidato alla carica di Sindaco effettivo riportato nella relativa sezione della lista.

4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, o qualora non si sia raggiunto il numero di Sindaci da eleggere, i Sindaci mancanti sono eletti sulla base delle candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.

4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio tra i candidati.

4.2. Qualora l'Assemblea abbia eletto i Sindaci in assenza di liste, essa nomina, tra i Sindaci effettivi eletti ai sensi dei commi 4 e 4.1, il Presidente del Collegio sindacale.

4.3 Qualora l'Assemblea abbia integrato il numero di Sindaci tratti dalle liste, eleggendo i Sindaci mancanti, essa nomina, tra tutti i Sindaci effettivi eletti, il Presidente del Collegio sindacale, ove esso non risulti eletto in applicazione del comma 2.2 o del comma 3.

5. Anche nei casi previsti ai commi 3 e 4, l'Assemblea deve aver cura di esprimere il numero minimo di Sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, l'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

7. Le candidature presentate dai soci in Assemblea ai sensi dei commi 2.7 e 4 devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art. 31 comma 5.

Articolo 33

1. Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.

2. Se viene a mancare un Sindaco effettivo, subentra il supplente tratto dalla medesima lista. Il Sindaco subentrato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.

3. Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma 2 ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue.

4. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, l'Assemblea delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

4.1. Possono presentare candidature i soci che risultano legittimati alla presentazione di una lista per l'elezione del Collegio sindacale, ai sensi della normativa vigente. La titolarità della quota minima di

partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la candidatura è depositata presso la Società.

4.2. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una candidatura per ciascuna sostituzione; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

4.3. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

4.4. L'appartenenza al genere meno rappresentato è condizione di ammissibilità della candidatura qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Collegio sindacale il relativo numero minimo di Sindaci.

4.5. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

4.6. Qualora non venga validamente presentata alcuna candidatura, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

5. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea provvede, scegliendoli ove possibile fra i candidati non eletti indicati in entrambe le sezioni della lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, abbiano confermato la propria candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di

incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

5.1. Ove non sia possibile procedere con le modalità indicate al comma 5, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci.

5.2. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

6. In ogni caso l'Assemblea deve avere cura di garantire la presenza nel Collegio di almeno un componente iscritto nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, nominando un sostituto che presenti tale requisito, ove ciò sia necessario. L'Assemblea deve avere altresì cura di garantire il rispetto del principio di equilibrio tra i generi, nominando un sostituto appartenente al genere meno rappresentato, ove ciò sia necessario al fine di integrare il numero minimo di Sindaci appartenenti a tale genere.

Articolo 34

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate; vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi; esercita le altre funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di controllo. Il Collegio sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

2. Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari il Collegio sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno. I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.

3. Il Collegio sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

4. Le riunioni del Collegio sindacale possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione dei partecipanti, sia la possibilità per tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione nonché di visionare, ricevere e

trasmettere documenti. La riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

5. I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti i componenti intervenuti.

DIREZIONE GENERALE

Articolo 35

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore generale e uno o più Vice-Direttori generali, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Tali soggetti, ove nominati, compongono la Direzione Generale.

2. Il Consiglio di amministrazione determina le attribuzioni e i poteri di ciascun componente la Direzione generale, in linea con l'assetto dei poteri delegati tempo per tempo vigente.

3. I componenti della Direzione generale riferiscono al Consiglio di amministrazione, con la periodicità dal medesimo stabilita, sull'esercizio dei poteri a loro attribuiti.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 36

1. Il controllo legale dei conti è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 37

1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di amministrazione spetta, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, il potere di revocare il Dirigente preposto.

2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è designato fra i dirigenti della Banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un triennio in materia contabile e amministrativa.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 38

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale competono al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, disgiuntamente ai Vice Presidenti ed all'Amministratore delegato e, in caso di assenza od impedimento anche temporanei di questi ultimi, al Consigliere più anziano d'età.

2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
3. L'Amministratore delegato ha la rappresentanza e la firma sociale nell'ambito e nei limiti dei poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione.
4. Al Direttore generale, ove nominato, ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro spetta la rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti rientranti nell'ambito dei poteri conferiti al medesimo Direttore generale dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei rispettivi poteri di rappresentanza, l'Amministratore delegato e il Direttore generale, ove nominato, hanno facoltà di nominare dipendenti della Società e terzi quali procuratori speciali per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti.
6. La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio di amministrazione, per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti, a singoli Consiglieri, al Direttore generale, ai Vice Direttori generali, a dipendenti della Società e a terzi.

BILANCIO, UTILI E RISERVE

Articolo 39

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente Statuto.

Articolo 40

1. L'utile netto risultante dal bilancio approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale e le quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione e l'incremento di riserve anche straordinarie, può, su proposta del Consiglio di amministrazione, per una quota non superiore all'1,5%, essere destinato dall'Assemblea alla costituzione o all'incremento di un fondo speciale a disposizione della Società per interventi di carattere benefico, sociale, culturale e scientifico. La parte restante viene ripartita quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
2. Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al comma 1, sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.

Articolo 41

1. I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 42

1. In ogni caso di scioglimento della Società l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

2. Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

Allegato 3

Prospetti di dettaglio degli elementi patrimoniali attivi e passivi, delle posizioni e rapporti giuridici trasferiti alla Società Beneficiaria

*** * ***

1. Oggetto ed elenco di dipendenti

La presente Scissione riguarderà il Comparto Monetica di Bibanca, avente ad oggetto principalmente attività di monetica, *i.e.* di *issuing* di carte di credito, prepagate e *revolving*, attraverso l'offerta di prodotti collocati dalla rete distributiva delle oltre 1700 filiali delle banche del Gruppo BPER.

Nel contesto dell'operazione verranno quindi coinvolti e trasferiti a BPER i dipendenti di Bibanca (che saranno presenti nell'organico alla data della Scissione), come elencati nell'allegato *sub A* [AII. A].

Inoltre, si evidenzia la presenza di un contratto di somministrazione, il cui contratto verrà ceduto a BPER Banca se ancora in essere alla data del trasferimento nonché di una risorsa che opera in regime di distacco dipendente di altra società facente parte del Gruppo BPER.

Conseguentemente a quanto sopra, verranno altresì trasferite a BPER – e saranno da questa dovute – le passività dei dipendenti trasferiti relative al trattamento di fine rapporto, alla tredicesima mensilità, alle ferie e ai *bonus* e quanto maturato alla data del 30.06.2024, oltre agli oneri stimati relativi alle risorse aderenti all'offerta di esodo incentivato. Tali passività complessivamente ammontano a:

- i. trattamento fine rapporto (TFR): Euro 118.828,59;
- ii. tredicesima e gratifica feriale, ferie, premi e altri oneri da corrispondersi: Euro 351.899,91;
- iii. Esodo incentivato: Euro 1.943.532,37.

2. Contratti

Con l'operazione di Scissione in esame, Bibanca trasferirà a BPER le seguenti posizioni contrattuali relative al Comparto Monetica:

Posizioni contrattuali nei confronti del Gruppo BPER

Descrizione	Società ricevente servizio
Accordo distributivo Contratto Debito	BPER, BDS, BCP
Accordo distributivo Contratto Credito	BPER, BDS, BCP
Accordo distributivo Contratto Prepagato	BPER, BDS, BCP

Posizioni contrattuali con terze parti, concernenti

- i. Buoni Regalo collegati all'iscrizione delle carte sulle piattaforme

- ii. Gestione del sito WEB Bibanca
- iii. Personalizzazione delle carte
- iv. Gestione dell'Area riservata
- v. Abilitazione alla Tokenizzazione delle carte sui Provider indicati (WGP)
- vi. Abilitazione alla Tokenizzazione delle carte sui Provider indicati (WS)
- vii. Abilitazione alla Tokenizzazione delle carte sui Provider indicati (WG)
- viii. Abilitazione alla Tokenizzazione delle carte (AP): contratto e accordo commerciale/marketing
- ix. Erogazione del servizio assicurativo sul parco carte di credito denominato "Gold"
- x. Erogazione del servizio assicurativo sul parco carte di credito denominato "Black"
- xi. Erogazione del servizio assicurativo sul parco carte di credito e prepagato dedicato alla clientela Business
- xii. Erogazione del servizio assicurativo sul parco carte di credito di tipo "Prime" dedicato alla clientela Consumer
- xiii. Erogazione del servizio assicurativo sul parco carte di credito di tipo "Premium" dedicato alla clientela Consumer
- xiv. Erogazione del servizio assicurativo sul parco carte di prepagato in edizione limitata;
- xv. Erogazione del servizio assicurativo sul parco carte di credito di tipo "Prestige" dedicato alla clientela Consumer
- xvi. Erogazione del servizio assicurativo dedicato alla salute dei clienti collegata ai prodotti Carte di Credito dedicati alla clientela Consumer
- xvii. Erogazione del servizio assicurativo dedicato alla salute dei clienti collegata Prepagato
- xviii. Erogazione i Servizi a valore aggiunti collegati alle Carte di Credito "Black" e "Prestige"
- xix. Erogazione dei contratti che normano i Servizi a valore aggiunti collegati alle Carte di Credito "Premium" sui circuiti internazionali a cui queste sono collegate (*due contratti, uno per ogni circuito*);
- xx. Gestione (tramite contratto Trilaterale) dei rapporti e delle incentivazioni con il circuito internazionale per il comparto Debito
- xxi. Gestione (tramite contratto Trilaterale) dei rapporti e delle incentivazioni con il circuito internazionale per il comparto Credito
- xxii. Gestione (tramite contratto Trilaterale) dei rapporti e delle incentivazioni con il circuito internazionale per il comparto Prepagato
- xxiii. Gestione dei rapporti con ulteriore circuito internazionale sul comparto Prepagato e Debito;
- xxiv. Postalizzazione delle carte (*due contratti con due differenti fornitori*)
- xxv. Contrasto del crimine informatizzato e tradizionale e, in particolare, alla individuazione e limitazione della persistenza in rete degli attacchi di *phishing*
- xxvi. Sponsorizzazione di ente dedicato all'innovazione sulla monetica e alle evoluzioni del mercato
- xxvii. Erogazione dei servizi di Processing
- xxviii. Servizi di Stampa e postalizzazione corrispondenza
- xxix. Erogazione dei servizi di Call Center (*due contratti con due differenti fornitori*)

- xxx. Servizi di elaborazione dati, stampa, imbustamento e predisposizione per il recapito (*due contratti con due differenti fornitori*)
- xxxi. Misurazione della Customer Experience
- xxxii. Certificazione tramite ente dedicato delle carte prima della loro immissione nel mercato
- xxxiii. Produzione della materialità collegata alla carta di Credito di tipo "Prestige" (*dépliant/ carrier/ busta*)
- xxxiv. Servizio di Contact Center back-office della filiale Online del Gruppo;
- xxxv. Contratto di locazione dell'immobile sito in Sassari, Viale Italia 12 stipulato in data 8 Febbraio 2021 fra Bibanca e Banco di Sardegna, in cui vengono svolte le attività del Comparto Monetica.

A seguito del perfezionamento dell'operazione di Scissione in esame verranno altresì trasferiti a favore di BPER i contratti di lavoro sottoscritti da Bibanca con i dipendenti puntualmente elencati nell'allegato *sub A*.

3. Passività

Con l'operazione di Scissione in esame, verranno trasferite a BPER le passività inerenti il Comparto Monetica come meglio dettagliate nell'allegato *sub B* [All. B].

Il totale del passivo (ad esclusione del patrimonio netto trasferito che viene analizzato e quantificato nel prosieguo del presente documento) oggetto della Scissione ammonta pertanto ad Euro 308.083.765.

4. Attività

Con l'operazione di Scissione in esame, verranno trasferite a BPER le attività inerenti il Comparto Monetica come meglio dettagliate nell'allegato *sub C* [All. C].

Il totale dell'attivo oggetto della Scissione ammonta pertanto ad Euro 341.296.280.

5. Patrimonio netto trasferito

Il valore del patrimonio netto contabile trasferito a beneficio di BPER ammonta ad Euro 33.212.515 ed è pari alla differenza tra il valore contabile degli elementi patrimoniali attivi ed il valore contabile degli elementi patrimoniali passivi sopra descritti.

Il capitale sociale e la riserva legale di Bibanca non registrano alcuna riduzione per effetto della Scissione.

Allegato A

Elenco dei dipendenti trasferiti (dato al 30.06.2024)

MATRICOLA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TEAM	TIPO CONTRATTO
44918	Finance		Tempo indeterminato
45285	Finance		Tempo indeterminato
45824	IT		Tempo indeterminato
45711	IT		Tempo indeterminato
45393	Legal		Tempo indeterminato
45264	Legal		Tempo indeterminato
45867	Legal		Tempo indeterminato
45923	Legal		Tempo indeterminato
45841	Marketing and product development - payments		Tempo indeterminato
45942	Marketing and product development - payments		Tempo indeterminato
45860	Marketing and product development - payments		Tempo indeterminato
45748	Marketing and product development - payments		Tempo indeterminato
45863	Marketing and product development - payments		Tempo indeterminato
45743	Operations	Gestione Dispute e Frodi su Carte di Credito e Prepagato	Tempo indeterminato
45683	Operations	Gestione Assistenza Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45941	Operations	Gestione Assistenza Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45627	Operations	Gestione Prodotti Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45636	Operations	Gestione Prodotti Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45943	Operations	Gestione Assistenza Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45839	Operations	Gestione Assistenza Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45911	Operations	Gestione Dispute e Frodi su Carte di Credito e Prepagato	Tempo indeterminato
45855	Operations	Gestione Prodotti Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45697	Operations	Gestione Assistenza Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45876	Operations	Gestione Prodotti Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45933	Operations	Gestione Dispute e Frodi su Carte di Credito e Prepagato	Tempo indeterminato

45854	Operations	Gestione Dispute e Frodi su Carte di Credito e Prepagato	Tempo indeterminato
45707	Operations	Gestione Assistenza Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45934	Operations	Gestione Assistenza Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45666	Operations	Gestione Dispute e Frodi su Carte di Credito e Prepagato	Tempo indeterminato
45881	Operations	Gestione Dispute e Frodi su Carte di Credito e Prepagato	Tempo indeterminato
49379	Operations	Gestione Assistenza Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo determinato
45880	Operations	Gestione Dispute e Frodi su Carte di Credito e Prepagato	Tempo indeterminato
45865	Operations	Gestione Prodotti Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45931	Operations	Gestione Prodotti Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45737	Operations	Gestione Assistenza Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45709	Operations	Gestione Prodotti Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
49361	Operations	Gestione Prodotti Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45802	Operations	Gestione Dispute e Frodi su Carte di Credito e Prepagato	Tempo indeterminato
45869	Organization		Tempo indeterminato
45688	Organization		Tempo indeterminato
44950	Risk monitoring and anti fraud management		Tempo indeterminato
45828	Risk monitoring and anti fraud management		Tempo indeterminato
44666	Risk monitoring and anti fraud management		Tempo indeterminato
45939	Sales network relationship		Tempo indeterminato
45829	Sales network relationship		Tempo indeterminato
45825	Sales network relationship		Tempo indeterminato

Allegato B

Elenco passività trasferite

<u>DETTAGLIO</u>	<u>Euro (MLN)</u>
<u>Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato</u>	<u>271,2</u>
<u>Debiti verso banche</u>	<u>14,0</u>
Debiti infragruppo per retrocessioni carte di credito; emolumenti e ferie dipendenti in distacco	6,1
Debiti verso banche_Lease Liability IFRS16 Immobile Viale Italia 12	0,7
Sbilancio Attivo/Passivo da regolare tramite interbancario infragruppo	7,3
<u>Debiti verso clientela</u>	<u>257,8</u>
Debiti vs Clientela per Monte Moneta	257,3
Conti FUG e partite DDCC	0,5
<u>Passività fiscali</u>	<u>0,8</u>
Fondo imposte e tasse - imposte differite (Titolo Visa)	0,8
<u>Altre passività</u>	<u>30,2</u>
Debiti commerciali fornitori monetica	9,8
Altri transitori carte di credito	17,8
Moneta elettronica carte prepagate- non ricondotti	2,9
Accantonamenti personale ed enti di previdenza	0,4
<u>Trattamento di fine rapporto del personale</u>	<u>0,1</u>
<u>Fondo trattamento fine rapporto</u>	<u>0,1</u>
<u>Fondo per rischi e oneri</u>	<u>4,4</u>
<u>Impegni e garanzie finanziarie rilasciate</u>	<u>0,3</u>
Fondo margini revocabili bonis	0,3
<u>Altri fondi per rischi e oneri</u>	<u>4,1</u>
Fondo rischi su disconoscimenti carte	2,1

Fondo benefici ai dipendenti e al personale in distacco in	2,0
--	-----

Allegato C

Elenco attività trasferite

<u>DETTAGLIO</u>	<u>Euro (MLN)</u>
<u>Cassa e disponibilità liquide</u>	<u>243,6</u>
C/C di corrispondenza con istituti di credito – attivi (al netto provvista necessaria per finanziamenti Revolving, -50,7)	243,6
<u>Attività finanziarie valutate al FV con impatto sulla redditività complessiva</u>	<u>15,7</u>
Valori proprietà FVOCIE positivi - Titolo Visa	15,7
<u>Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato</u>	<u>66,4</u>
<u>Crediti verso banche</u>	<u>15,7</u>
Crediti verso banche infragruppo - crediti per retrocessioni debito e prepagate	15,7
<u>Crediti verso clientela</u>	<u>50,7</u>
Sovvenzioni attive carte di credito	51,6
Fondi rettificativi crediti revolving	-0,9
<u>Attività materiali</u>	<u>0,8</u>
Immobili - Right Of Use IFR16 Viale Italia 12	0,6
Mobilio, hardware periferico e telefonia	0,2
<u>Attività immateriali</u>	<u>0,1</u>
Licenze e implementazioni software	0,1
<u>Attività fiscali</u>	<u>1,8</u>
Imposte anticipate che non si basano sulla redditività futura	0,5
Imposte anticipate che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee (fondi rischi e oneri)	1,3
<u>Altre attività</u>	<u>12,9</u>
Crediti per Rappel Circuiti VISA e MC, commissioni e ricariche carte prepagate	12,1
Acconti erogati su fatture da ricevere	0,1
Altri transitori carte prepagate	0,3
Incrementi su beni di terzi immobile di Viale Italia 12	0,3

Allegato 4

Prospetto del patrimonio netto della Società Scissa post Scissione

Riserve da valutazione	(5.757.983)
Riserve	94.832.338
Sovrapprezzi di emissione	139.067.612
Capitale	74.458.607
Azioni proprie (-)	(5.784)
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	19.433.111
Patrimonio netto	322.027.901